



Come aumentare la pensione

Integrazione al minimo, quattordicesima, maggiorazione sociale, supplemento di pensione, ricostituzione reddituale, Anf: come alzare la pensione.

Ti è stata liquidata la pensione ma il trattamento è più basso di quanto ti aspettavi? Forse non sai che ci sono diversi modi per migliorare la prestazione: ci sono, difatti, diversi trattamenti aggiuntivi che spettano ai pensionati con reddito basso, come l'[integrazione al trattamento minimo](#), la [quattordicesima](#) o la [maggiorazione sociale](#).

Potresti inoltre **aumentare la pensione** continuando a lavorare, ottenendo un supplemento di pensione o, ancora, una pensione supplementare, se hai svolto lavori diversi e vuoi recuperare i contributi versati in una gestione previdenziale diversa da quella che ti ha dato la pensione.

Puoi inoltre controllare se hai diritto alle detrazioni fiscali sulla pensione che, abbassando l'importo delle trattenute sull'assegno di pensione, aumentano il suo importo. Infine, non ultimo, ricordati di controllare se il calcolo della pensione effettuato dall'Inps è giusto: spesso capita che alcuni contributi non siano considerati nei conteggi.

Ma procediamo per ordine e vediamo **tutti i modi per aumentare la pensione**.

Integrazione al trattamento minimo

Se la tua pensione è bassa, puoi ottenere dall'Inps l'**integrazione al trattamento minimo**, cioè l'aumento dell'importo del trattamento mensile sino a una determinata soglia: l'integrazione al minimo nel 2018, in particolare, è pari a 507,42 euro mensili. In pratica, con l'integrazione al minimo, l'importo della pensione viene alzato sino ad arrivare a **507,42 euro mensili**, per 13 mensilità.

Non tutte le pensioni sotto la soglia minima possono essere, però, integrate, perché per alcuni trattamenti l'integrazione al minimo è esclusa. Inoltre, per aver diritto all'incremento è necessario rispettare precisi requisiti di reddito.

Nel dettaglio, chi non è sposato, o risulta legalmente separato o divorziato, ha **diritto all'integrazione al minimo**:

- in misura piena, se possiede un reddito annuo non superiore a 6.596,46 euro;
- in misura parziale, se possiede un reddito annuo superiore a 6.596,46 euro, sino a 13.192,92 euro (cioè sino a due volte il trattamento minimo annuo).

Chi risulta **sposato** ha dei limiti di reddito più alti, ai fini dell'integrazione al minimo, ma deve considerare anche il reddito del coniuge. In particolare, si ha diritto all'integrazione:



- piena, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera 19.789,38 euro ed il reddito del pensionato non supera i 6.596,46 euro;
- parziale, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera i 19.789,38 euro, ma non supera i 26.385,84 euro (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i 13.192,92 euro (deve essere applicato un doppio confronto, tra limite personale e coniugale:

l'integrazione applicata è pari all'importo minore risultante dal doppio confronto).

Se il reddito personale e del coniuge supera i 26.385,84 euro, o se il solo reddito personale supera la soglia di 13.192,92 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione. Nessuna integrazione al minimo è prevista, allo stato attuale, per le pensioni interamente calcolate col **sistema contributivo**.

Maggiorazione sociale e incremento al milione

Se hai compiuto 60 anni, puoi aver diritto alla maggiorazione sociale della pensione.

La **maggiorazione sociale**, per l'anno 2018, è pari a:

- 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni;
- 82,64 euro al mese per chi ha un'età tra i 65 e i 69 anni.

L'incremento della maggiorazione sociale, il cosiddetto **incremento al milione**, spetta invece a chi ha compiuto almeno **70 anni** e consente di arrivare a una prestazione mensile sino a 643,86 euro (per l'anno 2018).

L'incremento al milione, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 643,86 euro (per l'anno 2018) e l'importo del trattamento minimo, o della pensione sociale o, ancora, dell'assegno sociale.

In pratica, nel 2018 l'incremento della maggiorazione sociale è pari a:

- 136,44 euro al mese per i titolari di pensione;
- 190,86 euro al mese per i titolari di assegno sociale;
- 270,53 euro al mese per i titolari della vecchia pensione sociale.

L'incremento, al pari delle altre maggiorazioni, è corrisposto per 13 mensilità.

Se il **pensionato non è coniugato** e il suo limite di reddito non supera il **trattamento minimo**, pari a **507,42 euro mensili** e **6.596,46 euro annui** (considerando 13 mensilità; i valori si riferiscono all'anno 2018) ha diritto alla maggiorazione sociale o (sussistendone i requisiti) all'incremento al milione in **misura intera** (se percepisce anche la quattordicesima, l'incremento si abbassa di conseguenza).



La maggiorazione sociale o l'incremento sono invece riconosciuti in **misura parziale** se il reddito annuo proprio supera il trattamento minimo, ma non supera l'importo dato dalla **somma** del trattamento minimo annuo con l'ammontare annuo dell'incremento o della maggiorazione.

In buona sostanza, per il 2018 l'**integrazione è parziale**:

- per chi percepisce la sola **maggiorazione sociale**, se non supera:
 - 6.932,25 euro annui di reddito, se ha da 60 a 64 anni;
 - 7.670,78 euro annui di reddito, se ha da 65 a 69 anni;
- per chi percepisce l'**incremento della maggiorazione sociale**, se non supera 8.370,18 euro di reddito annuo.

Se il **pensionato è sposato** (non legalmente ed effettivamente separato), ha diritto alla maggiorazione o all'incremento in misura intera se, oltre a rispettare i limiti di reddito personale, il reddito coniugale non supera l'importo dato dalla somma del trattamento minimo annuo con l'ammontare annuo dell'assegno sociale.

La maggiorazione sociale o l'incremento per i coniugati sono invece riconosciuti in misura parziale:

- se il reddito annuo proprio supera il trattamento minimo, ma non supera l'importo dato dalla somma del trattamento minimo annuo con l'ammontare annuo dell'incremento o della maggiorazione;
- in riferimento al reddito coniugale, questo non deve superare l'importo dato dalla somma del trattamento minimo annuo con l'ammontare annuo dell'assegno sociale e dell'incremento o della maggiorazione.

Nel dettaglio, per gli sposati, l'integrazione è **totale** se il reddito coniugale non supera **12.485,46 euro annui** (5.889 euro, pari all'assegno sociale, 453 euro al mese, per 13 mensilità, più 13 mensilità di trattamento minimo, pari a 6.596,46 euro); l'integrazione, invece, è **parziale**:

- per chi percepisce la sola **maggiorazione sociale**, se non supera:
 -
 - 12.821,25 euro annui di reddito coniugale, se ha da 60 a 64 anni;
 - 13.559,78 euro annui di reddito coniugale, se ha da 65 a 69 anni;
- per chi percepisce l'**incremento** della maggiorazione sociale, se non supera 14.259,18 euro di reddito annuo coniugale.



Quattordicesima

La **quattordicesima** è un importo aggiuntivo che viene erogato ai pensionati dai 64 anni in su, che possiedono determinate condizioni di reddito. In particolare, i pensionati, per ottenere l'importo aggiuntivo, devono possedere i seguenti requisiti:

- almeno **64 anni di età**;
- titolarità di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago: dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (ad esempio Inpdap, Enpals, Ipost, fondo elettrici, telefonici, etc.), gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
- un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, cioè non superiore a **9.894,69** euro (per l'anno 2018), per la percezione della quattordicesima in misura integrale;
- un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo più l'importo della quattordicesima stessa, per la percezione parziale del beneficio: nel dettaglio, il reddito non deve superare:
 - **10.331,69** euro, per chi ha meno di 15 anni di contributi (18 se lavoratore autonomo);
 - **10.440,69** per chi ne possiede meno di 25 (28 se autonomo);
 - **10.549,69** euro per chi ne possiede oltre 25 (28 se autonomo).

Con la nuova normativa, la quattordicesima è stata estesa a chi percepisce redditi sino a 2 volte il minimo: l'importo aggiuntivo spetta in misura piena, cioè, a chi percepisce sino a **13.192,92 euro** annui. A chi possiede un reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo spettano, però, importi di quattordicesima differenti rispetto a quelli spettanti a chi possiede un reddito non superiore a 1,5 volte il minimo.

L'importo della quattordicesima varia a seconda degli **anni di contributi** posseduti e del **reddito** del pensionato. In particolare, per l'anno 2018 è pari a:

- **437 euro** fino a 15 anni di contributi, se il beneficiario era lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- **546 euro** oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- **655 euro** oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.

Gli importi elencati si riferiscono al beneficio spettante in misura piena, cioè spettante a chi non supera **1,5 volte** il trattamento minimo. Per chi supera tale soglia, ma non supera la



soglia determinata da 1,5 volte il **trattamento minimo** più l'importo della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante, il beneficio è determinato dalla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito.

Gli importi della quattordicesima, per chi ha un reddito sino a **2 volte il trattamento minimo**, sono pari a:

- **336 euro** fino a 15 anni di contributi, se l'interessato era un lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- **420 euro** oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- **504 euro** oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.

Gli importi elencati, anche in questo caso, si riferiscono all'erogazione del beneficio in **misura piena**, mentre chi supera 2 volte il trattamento minimo, ma non supera la soglia determinata da 2 volte il trattamento minimo più l'importo della quattordicesima stessa, ha diritto all'importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito.

Assegno al nucleo familiare per i pensionati

L'[assegno al nucleo familiare](#), o Anf, è una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione a carico dell'Inps che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.

Il titolare di pensione ai superstiti può chiedere l'**Anf** anche solo per sé stesso, purché inabile oppure orfano minore.

L'assegno non spetta ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), per i quali è prevista la concessione delle quote di maggiorazione per carichi di famiglia (spettano cioè i cosiddetti **assegni familiari**).

L'importo dell'assegno e il diritto a riceverlo dipendono dal numero dei componenti del nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.

Le tabelle contenenti gli importi e le fasce di reddito sono pubblicate ogni anno dall'Inps e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

L'erogazione dell'assegno decorre dalla data di inizio della pensione; è concesso a domanda ed il pagamento è effettuato insieme alla rata di pensione.



Come si ottengono le integrazioni per le pensioni basse

I trattamenti che **umentano la pensione**, come l'integrazione al minimo, generalmente non sono riconosciuti in automatico, ma dietro apposita domanda all'Inps.

Ricordati, comunque, che se richiedi un'integrazione della pensione, cioè un trattamento collegato al reddito che ti fa ottenere una pensione più alta, ogni anno devi presentare la [dichiarazione reddituale Red](#).

Se non la presenti, tutti i trattamenti collegati al reddito vengono immediatamente sospesi e, dopo un certo periodo, persi. Puoi ripristinarli, comunque, con la [ricostituzione reddituale](#).

Detrazioni per reddito di pensione

Ai pensionati con reddito inferiore ai 55mila euro annui spetta una detrazione per il reddito di pensione: si tratta di un importo che diminuisce le tasse e, quindi, fa **umentare la pensione**.

La detrazione non è uguale per tutti i pensionati, ma il calcolo differisce a seconda della **fascia di reddito** di appartenenza.

Bisogna innanzitutto sapere che per i pensionati, sia al di sotto che al di sopra dei 75 anni, esiste la cosiddetta **no tax area**: si tratta di una fascia di reddito al di sotto della quale l'importo della detrazione supera l'importo dell'imposta sul reddito. La no tax area è stata recentemente elevata a **8mila euro** annui per tutti i pensionati. In pratica, sotto gli 8mila euro il pensionato non paga tasse.

In ogni caso, la detrazione spettante va rapportata ai **giorni** in cui spetta il diritto alla pensione nell'anno e **non è cumulabile** con le altre detrazioni sui redditi (da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo, da impresa minore).

Per tutti i pensionati, le detrazioni per reddito di pensione sono pari a:

- nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore a **8mila euro**: 1880 euro;
- nel caso in cui il reddito complessivo sia compreso tra **8mila e 15mila euro** si deve applicare la seguente formula: $1297 + [583 \times (15000 - \text{reddito complessivo}) / 7000]$;
- nel caso in cui il reddito complessivo sia compreso tra **15mila e 55mila euro** si deve applicare la seguente formula: $1297 \times [(55000 - \text{reddito complessivo}) / 40000]$.



Supplemento di pensione

Se il pensionato continua a lavorare, ha il diritto di ottenere un importo in aggiunta alla pensione, proporzionato all'ammontare dei nuovi contributi versati.

Il **supplemento** può essere richiesto dopo 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Se, però, l'interessato ha già compiuto l'età per la pensione di vecchiaia, può richiedere il supplemento dopo 2 anni, ma per una sola volta. Il supplemento può essere richiesto anche da chi percepisce la pensione a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti se, dopo aver cessato il rapporto da lavoro dipendente, ha iniziato un'attività autonoma per la quale è obbligato al versamento dei contributi.

Il supplemento di pensione è calcolato con gli stessi criteri previsti per le pensioni, prendendo in considerazione retribuzione e contributi accreditati tra la data di decorrenza del trattamento, o del precedente supplemento, e quella del supplemento da liquidare. Il supplemento non ha limiti d'importo, e si somma anche alla pensione liquidata in base all'anzianità contributiva massima; se, però, il trattamento preesistente è **integrato al minimo**, e, sommando la pensione non integrata ed il supplemento, questo viene interamente assorbito, la pensione rimane ferma al trattamento minimo; se è superiore, l'incremento della prestazione risulterà pari alla differenza tra il supplemento e l'integrazione.

Pensione supplementare

Non deve essere confusa col supplemento di pensione la **pensione supplementare**: questa è una prestazione che si ottiene quando il lavoratore possiede contribuzione versata in più casse, non ha potuto accedere al cumulo, alla totalizzazione o alla ricongiunzione, e non ha diritto ad un'autonoma pensione in una o più gestioni. L'Inps, in questi casi, liquida una prestazione, detta appunto pensione supplementare, che si aggiunge alla pensione principale in pagamento, rendendo così l'assegno più alto. Non sempre, però, si ha diritto alla pensione supplementare: il diritto alla prestazione dipende sia dalla gestione in cui è liquidata la pensione principale, sia da quella in cui è liquidata la pensione supplementare.

La gestione più "generosa", in questo senso, è la gestione Separata Inps, che liquida la pensione supplementare a prescindere dal fondo che liquida la pensione principale.



Ricalcolo della pensione

La pensione può essere bassa anche nel caso in cui sia stata calcolata male, ad esempio perché l'Inps non ha considerato alcuni contributi nei conteggi. Chiedendo il [ricalcolo della pensione](#), però, il trattamento può essere ricostituito, quindi la pensione può aumentare.



I diritti inespressi

C'è la possibilità per una buona parte di pensionati, ma non per tutti, di ottenere un aumento dell'importo dell'assegno pensionistico fino a qualche centinaio di euro.

Ma senza una esplicita richiesta alcuni trattamenti assistenziali e previdenziali che spettano non vengono riconosciuti. Sono questi i "diritti inespressi".

Si chiamano così perché non ne è prevista l'erogazione automatica da parte degli uffici dell'INPS. Pertanto se l'interessato non ne fa esplicita richiesta il diritto viene ignorato.

Rientrano in questa fattispecie:

- **l'assegno per il nucleo familiare (dipendenti);**
- **l'assegno familiare (autonomi);**
- **l'integrazione al trattamento minimo;**
- **le maggiorazioni sociali;**
- **la maggiorazione per ex combattenti;**
- **la 14esima mensilità;**
- **l'aumento al "milione" di lire;**
- **le prestazioni a favore degli invalidi civili;**
- **il supplemento di pensione, insorto dopo il pensionamento.**

È importante ricordare che la prescrizione di questi diritti è quinquennale, è possibile, quindi, recuperare le somme spettanti e mai percepite nei cinque anni precedenti.

È opportuno, comunque, data la particolare applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del Patronato che, gratuitamente, sono in grado di fornire tutte le informazioni, i chiarimenti necessari e presentare le eventuali domande on-line di maggiorazione sociale, valutazione e richiesta dei diritti inespressi e l'invio del modello RED.



TABELLA A - A CHI SPETTA L'INTEGRAZIONE

LIMITI DI REDDITO 2018*

	Integrazione totale	Integrazione parziale**	Nessuna integrazione
Pensionato solo	Fino a € 6.596,46	Da € 6.596,46 a € 13.192,92	Oltre € 13.192,92
Pensionato coniugato	Fino a € 19.789,38	Da € 19.789,38 a € 26.385,84	Oltre € 26.385,84

* I limiti di reddito presunti 2018 valgono per le prestazioni di prima liquidazione (a seguito di domanda e con decorrenza dall'anno in corso) e vengono presi a riferimento e confronto per le pensioni già liquidate entro dicembre 2017. ** Spetta una somma pari alla differenza tra il reddito del pensionato (o della coppia) e il limite di reddito previsto dalla legge.

TABELLA B - LA MAPPA DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO 2018*

Età	Importo mensile x 13	Personale	Coniugale
Da 60 a 64	25,83	6.932,36	12.821,25
Da 65 a 69	82,64	7.670,78	13.559,78
Da 70 in poi **	136,44	8.370,18	14.259,18

* I limiti di reddito presunti 2018 valgono per le prestazioni di prima liquidazione (a seguito di domanda e con decorrenza dall'anno in corso) e vengono presi a riferimento e confronto per le pensioni già liquidate entro dicembre 2017. ** Maggiorazione al milione di lire.

TABELLA C - LA PENSIONE AL MILIONE

REQUISITI E LIMITI DI REDDITO

Tipo di pensione	Età minima	Pensionato solo	Pensionato coniugato
Trattamento AGO*	70**	8.370,18	14.259,18
Assegno/Pensione Sociale	70	8.370,18	14.259,18
Invalidi civili totali, ciechi, sordomuti e pensionati invalidità Inps	60	8.370,18	14.259,18

* Trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps (Ago) con importo inferiore a € 643,86. ** L'età scende di un anno per ogni cinque anni di contributi versati, fino ad un massimo di 65 anni.